



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 22 DEL 28-07-21

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Modifiche Art. 23, comma 2 - Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 26.05.2019 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
ROSELLI LEONARDO	P	SCAGNETTI TANIA	P
NARDI KATIUSCIA	A	BIANCO ANTONIO	A
FATTINNANZI GIAN-LUCA	P	CATALDO DANIELA	A
CAPPELLACCI IVANO	P	MIGGIANO ADDULLA	A
RIPARI ILARIA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

ROSELLI LEONARDO

RIPARI ILARIA

SCAGNETTI TANIA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: *la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi

pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 24/07/2020;

Visto l'art.27, comma 8 della Legge n.448/2001, il quale dispone che il comma 16 dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 è sostituito dal seguente: “16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera consiliare n.6 del 23/04/2021;

Verificato che all'art.23 - "Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone", del suddetto Regolamento, comma 2, non è stato specificato: "*superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato*";

Rilevato che senza la specifica di cui sopra, viene disapplicato il criterio definito dall'art.7 comma 2 del D.Lgs n.507/93, con un maggiore aggravio per il contribuente;

Ritenuto opportuno per questa Amministrazione garantire la continuità con quanto applicato in precedenza;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n. 7;

Votanti n. 7;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 7;

Voti contrari n. 0;

Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche di cui all'Art.23 - "Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone", comma 2, del «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge n. 160/2019 , così come di seguito:

"2.1 criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale come meglio precisato al successivo art.26;*
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;*

- c. *superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;*
 - d. *durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;*
 - e. *graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;*
 - f. *graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.*
3. di dare atto che la modifica suddetta entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della loro istituzione;
 4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
 5. di pubblicare il presente regolamento:
 - a. all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi;
 - b. in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo <https://www.comune.camporotondodifiastone.mc.it/> nella sezione "Regolamenti";
 6. di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 7;

Votanti n. 7;

Favorevoli: n.7;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

Unanimità, espresse in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :

Proposta N. 17
del 04-06-21

Al Consiglio Comunale SEDE

Oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Modifiche Art. 23, comma 2 - Approvazione.

PARERI, ai sensi degli art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere **favorevole** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.n.267/2000:

Si esprime parere **favorevole** IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuliana SERAFINI)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 02-08-2021 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it il 02-08-2021.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Dalla residenza municipale li, 02-08-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Rita Consoli

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 28-07-2021 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 02-08-2021

Il Segretario Comunale
*F.to SERAFINI
GIULIANA

* *Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.*
